

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2113

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori VESENTINI, CALLARI GALLI, CAVAZZUTI,  
ALBERICI, NOCCHI, BERLINGUER, TOSSI BRUTTI e ARFÈ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1990

### Provvedimenti per il diritto allo studio universitario

ONOREVOLI SENATORI. – I provvedimenti legislativi di «liberalizzazione degli accessi», che nel 1969 aprirono le porte delle università a quasi tutti i diplomati delle scuole medie superiori, furono salutati da molti come un passo importante verso l'attuazione del secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, secondo il quale «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale» che «impediscono il pieno sviluppo della persona umana». Si disse allora (e si ripete ancor oggi) che quei provvedimenti avrebbero contribuito a sancire il passaggio da un'università *d'élite* ad una università di massa. In realtà non si prestò sufficiente attenzione al fatto che questa importante innovazione del nostro sistema

educativo richiedeva la contestuale attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, con l'erogazione di «borse di studio» per consentire ai «capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi», il raggiungimento dei «gradi più alti degli studi». Ciò non avvenne allora, ed ancor oggi non è avvenuto in misura adeguata alle esigenze della società in cui viviamo, sicchè quella trasformazione del sistema dell'istruzione superiore, nella quale molti riponevano tante speranze, attende ancora una compiuta realizzazione.

Pochi dati statistici bastano ad indicare quanto insoddisfacente sia l'attuale situazione di stasi, che, in alcuni settori, segna addirittura un regresso rispetto a ciò che si registrava alcuni anni fa.

L'università, che nel 1961-1962 riusciva a laureare il 55,3 per cento degli studenti che si erano iscritti 5-6 anni prima, ha visto questo rapporto scendere sotto il 50 per cento a partire dal 1975 e precipitare poi sulla percentuale del 30-32 per cento sulla quale si è attestato negli ultimi dieci anni. Esaminando la composizione di quel gruppo di trenta laureati su cento iscritti sei anni prima, si scopre (secondo dati Istat elaborati dal Censis) che la liberalizzazione degli accessi ha dato risultati più apparenti che reali. La percentuale, pari al 40 per cento, degli iscritti al primo anno provenienti dagli istituti tecnici e professionali, si riduce al 16 per cento dei laureati. Si attua così, nell'università degli anni settanta ed ottanta, una selezione assai più severa e meno equa di quella che operava nell'università degli anni cinquanta: una selezione che ancora oggi colpisce le fasce socialmente più deboli, violando lo spirito e la lettera di quell'articolo 3 della Costituzione che i provvedimenti di liberalizzazione degli accessi, intervenuti nel frattempo, si proponevano di attuare.

Questa discriminazione all'interno dell'università non può essere rimossa se non si torna ad identificare con chiarezza la ragione sociale dell'impresa università, collocando al centro il soggetto-oggetto della vita degli atenei - lo studente - garantendone la partecipazione ai vari momenti nei quali si propongono, si elaborano, si consolidano le decisioni, e si verificano, si valutano i risultati. Ciò pone come assolutamente prioritario il problema del diritto allo studio nell'accezione più ampia che questo termine ha, o dovrebbe avere. Il diritto allo studio, inteso come diritto di studiare, diritto di cittadinanza dello studente dentro l'università, implica - oltre che una rivisitazione ed un potenziamento dell'esistente in tema di assistenza regionale - l'attivazione di nuove forme di supporto economico e di incentivazione su piano nazionale e locale, alle quali allocare adeguate risorse finanziarie. Ma esso comporta altre iniziative in merito alla presenza dello studente nei processi didattici ed alle necessità di interventi di controllo sulla

regolarità formale dei vari momenti di quei processi. Comporta inoltre un accurato monitoraggio degli esiti didattici e della corrispondenza fra questi ed i canali d'accesso al mercato del lavoro.

Questa corrispondenza - che fa dell'istruzione superiore uno dei principali elementi trainanti dello sviluppo economico e sociale - attraversa oggi una grave crisi. Ne è causa il divario crescente fra il sistema universitario italiano, anchilosato da un centralismo burocratico fuori del tempo, ed il mondo della produzione che - in un modo sempre più esigente e selettivo, sia sul piano qualitativo sia sul piano quantitativo - pone una domanda di formazione che integri componenti culturali considerate, fino a ieri, lontane l'una dall'altra. La risposta a questa esigenza sempre più pressante richiede la possibilità - garantita alle singole sedi da una effettiva autonomia statutaria e didattica - di aggiornare frequentemente i vari percorsi curricolari, e di diversificare l'offerta didattica di nuovi strumenti educativi; ad esempio arricchendo gli ordinari piani di studi di brevi cicli intensivi, volti a consentire a studenti in condizioni curricolari anomale, e a lavoratori studenti, una migliore utilizzazione delle capacità formative delle singole sedi.

A queste iniziative deve aggiungersi un intervento organico nel delicato settore dell'orientamento universitario e pre-universitario che consenta ai giovani di rapportare le proprie motivazioni e tendenze intellettuali alle prospettive offerte dal mercato del lavoro ed alle informazioni che in tale settore provengono dagli osservatori regionali. E questo, sia a livello di informazione, sia a livello di contributi finanziari da mettere a disposizione degli studenti nell'ambito delle iniziative di tutoraggio e del piano per le borse di studio. Attenzione deve essere anche posta alla possibilità formativa offerta in campo europeo per un concreto ed efficace collegamento dei nostri corsi universitari con quelli degli altri paesi della Comunità.

Iniziative di questo tipo, insieme ad altre che prevedano l'inserimento di studenti in attività di supporto didattico - quali, ad

esempio, il tutoraggio - vogliono rispondere alla necessità di ottimizzare il rendimento delle risorse oggi disponibili nel sistema dell'istruzione superiore: risorse del tutto inadeguate alle necessità della gestione del diritto allo studio, non solo nella sua accezione piu' ampia nella quale è visto dal presente disegno di legge, ma in quella dimensione essenzialmente assistenzialistica alla quale esso è venuto progressivamente riducendosi. Questa inadeguatezza è il dato di fondo dal quale deve muovere ogni proposta che voglia essere incisiva e faccia sì che l'istruzione superiore divenga effettivamente un fattore portante dello sviluppo economico e sociale.

La spesa dello Stato per il diritto allo studio universitario nel decennio 1976-1986 è restata sostanzialmente invariata, a fronte del raddoppio, nello stesso periodo, del costo unitario per studente. Si tratta dunque di aumentare preliminarmente, in misura significativa, le disponibilità finanziarie, per incrementare qualitativamente e quantitativamente gli interventi previsti dalla normativa vigente, in base alla quale le Regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica a favore di studenti universitari. Si tratta, inoltre, di aprire l'accesso ad altre fonti di finanziamento per nuove iniziative - quali, ad esempio, l'erogazione di borse di studio a studenti provenienti da paesi in via di sviluppo - e per il potenziamento delle capacità di intervento delle convenzioni fra le Regioni e gli atenei che in esse risiedono.

Valutando sul piano nazionale l'impatto che l'istruzione superiore ha sul mercato del lavoro, si nota una distanza notevole - anche in termini di distribuzione geografica - fra la domanda posta dal sistema produttivo e l'offerta di quello formativo. Questa distanza tende talora ad aumentare, registrando un *surplus* dell'offerta in alcuni settori, ed una marcata carenza in altri, al punto da costringere l'imprenditoria pubblica e privata ad importare mano d'opera da paesi lontani.

Così come sono ben note le difficoltà che incontrano numerose università del Mezzo-

giorno ad offrire pari opportunità formative a tutti i loro iscritti.

Queste distorsioni richiedono interventi di riequilibrio di settori disciplinari e scientifici e di aree geografiche, definiti nell'ambito di una organica programmazione nazionale. Questo piano, secondo le finalità indicate nell'articolo 3 del presente disegno di legge, prevede (articolo 4) l'istituzione di un programma nazionale di borse di studio, destinate (in armonia con quanto previsto dalla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le scuole di specializzazione, e dagli articoli 75-80 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per i dottorati di ricerca) a studenti capaci e meritevoli iscritti a corsi di diploma e di laurea. Tali borse, ripartite per aree di disciplina e per sedi dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dovranno disporre di importi commisurati all'effettivo costo degli studi universitari, nonchè - per chi ne fruisca fuori dalla propria residenza - alle spese di vitto e alloggio.

Il presente disegno di legge, che suddivide gli interventi tra Stato, Regioni, università, cercando di individuare i reciproci rapporti, consta di cinque titoli e di 24 articoli. Mentre il secondo di questi ultimi è dedicato alle finalità del disegno di legge, illustrate sommariamente più sopra, l'articolo 1 afferma esplicitamente che il diritto allo studio è, oltre che diritto del singolo, interesse della comunità.

Il titolo primo, destinato agli interventi dello Stato, consta degli articoli 3 e 4, già illustrati, dell'articolo 5 che istituisce borse di studio per studenti provenienti da paesi in via di sviluppo, addebitandone l'impegno finanziario al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 14 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Il titolo secondo è dedicato al complesso degli interventi delle Regioni che non richiedono a priori una più stretta collaborazione con le università: collaborazione alla quale sono rivolti gli articoli 15 e 16 del titolo quarto. Mentre il secondo di questi articoli ribadisce l'obbligatorietà delle convenzioni fra Regioni e università per l'inte-

grazione delle rispettive azioni in materia di diritto allo studio, l'articolo 15 traccia il quadro normativo per l'orientamento universitario e pre-universitario, nel quale le competenze regionali in materia di orientamento professionale si integrano con le risorse offerte dagli atenei.

Dei sei articoli nei quali è ripartito il titolo II, l'articolo 5 indica gli interventi della Regione sottolineandone i due aspetti essenziali: da un lato, la necessità di qualificare i percorsi formativi, arricchendoli di supporti culturali diversificati; dall'altro, l'urgenza di sostenere e promuovere l'avvio ed il completamento di tutto il ciclo formativo a studenti sprovvisti di adeguate risorse finanziarie. Per questi studenti l'articolo 8 del titolo II identifica i destinatari, e stabilisce criteri di assegnazione, in base, sia al merito, sia alle accertate condizioni di reddito.

L'articolo 9 del titolo II, sui criteri per la legislazione regionale, è strettamente connesso all'articolo 11 sulle norme per la regolamentazione universitaria, il quale fa parte del titolo III, dedicato appunto agli interventi degli atenei. Mentre l'articolo 9 riconduce l'azione della Regione all'adempimento del principio costituzionale di uguaglianza, l'articolo 11 è volto ad ottimizzare le risorse formative dei singoli atenei

ed alla loro integrazione con quelle regionali per la realizzazione dei fini programmatici indicati precedentemente. Così, all'articolo 13 che regola i corsi intensivi cui si è accennato più sopra, segue l'articolo 14 che prevede la possibilità che gli atenei affidino a singoli studenti ben definite forme di collaborazione ad attività didattiche, scientifiche e di servizio.

Strettamente connesso a queste attività, nonché all'orientamento universitario e pre-universitario, cui è dedicato l'articolo 15, è il Comitato per il diritto allo studio, istituito dall'articolo 12 e composto pariteticamente da docenti e studenti con funzioni di indirizzo e controllo sull'attuazione dei compiti che il presente disegno di legge assegna alle università nell'ambito del diritto allo studio.

Dopo che l'articolo 17 introduce consistenti agevolazioni tributarie per gli assegnatari di borse di studio, e che gli articoli 18 e 19 regolamentano rispettivamente gli accertamenti fiscali per coloro che fruiscono dei benefici finanziari previsti per l'attuazione del diritto allo studio universitario, nonché le sanzioni per i trasgressori, l'articolo 21 affronta il problema delle risorse finanziarie per l'attuazione del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TITOLO I

## INTERVENTI DELLO STATO

## Art. 1.

*(Principi)*

1. La Repubblica promuove il diritto allo studio come fondamentale diritto del cittadino e interesse della collettività.

## Art. 2.

*(Finalità)*

1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione gli interventi in materia di diritto allo studio sono diretti a:

a) assicurare pari opportunità d'accesso agli studi e alla loro prosecuzione e completamento, rimuovendo gli ostacoli anche di ordine economico e sociale per gli studenti privi di mezzi, capaci e meritevoli;

b) favorire la formazione culturale e la qualificazione delle opportunità didattiche e scientifiche e dei servizi;

c) promuovere l'accesso ai corsi di studio degli studenti di ogni Paese, con particolare attenzione ai Paesi in via di sviluppo.

2. I beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge sono gli studenti iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti superiori di grado universitario e delle accademie, che rilasciano titoli aventi valore legale. Tali istituzioni sono denominate, di seguito, «università».

3. La realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è demandata allo Stato, alle Regioni e alle università secondo i principi e le modalità stabilite nei successivi articoli.

4. Le istituzioni e gli altri enti i cui compiti ineriscono al complesso della materia del diritto allo studio collaborano tra loro per la completa attuazione delle finalità.

Art. 3.

*(Piano per il diritto allo studio)*

1. Lo Stato dà attuazione all'indirizzo generale e al coordinamento in materia di diritto allo studio anche programmando la qualificazione e il riequilibrio dell'offerta formativa e delle strutture didattiche e scientifiche.

2. Nell'ambito della programmazione universitaria, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», elabora, anche con riferimento ai dati trasmessi dalle Regioni e dalle università sull'attuazione dei rispettivi programmi, un piano triennale per il diritto allo studio. Il piano, sentito il Consiglio universitario nazionale, viene emanato con decreto del Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. Il piano prevede l'istituzione delle borse di studio, di cui al successivo articolo 4. Le borse hanno lo scopo principale:

a) di incentivare aree disciplinari e scientifiche con particolare riguardo ai settori di maggiore interesse nazionale e comunitario;

b) di utilizzare in modo ottimale le strutture didattiche e scientifiche;

c) di riequilibrare la distribuzione degli studenti per sedi.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è istituito un capitolo di spesa denominato «Borse di studio per studenti italiani e comunitari iscritti a corsi di diploma e di laurea delle università». I criteri di utilizzazione dei fondi iscritti in tale capitolo sono fissati ogni triennio da un comitato composto da cinque membri nominati dal Ministro con proprio decreto.

Dei membri del comitato, uno è designato dal Ministro, due sono designati dal Consiglio universitario nazionale e due dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia. Il funzionamento del comitato è disciplinato con regolamento ministeriale emanato in base all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Ai fini degli interventi di competenza delle Regioni e delle università il piano triennale formula indirizzi e criteri specifici per ogni singolo corso di studio in materia di dotazioni strumentali e di spazi relativi alle attività didattiche e scientifiche, alla vita associativa e alle iniziative autonome degli studenti, nonché alla ricettività per sede dei servizi di mensa e alloggio. L'entità dei mezzi finanziari destinati dallo Stato al funzionamento e all'edilizia universitaria, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, rispetta gli indicatori previsti dal piano.

#### Art. 4.

##### *(Borse di studio)*

1. Le borse di studio sono annuali e rinnovabili; sono destinate a studenti capaci e meritevoli, iscritti a corsi di diploma e di laurea, per mantenersi effettivamente agli studi.

2. Il Ministro, in armonia con i criteri fissati dal comitato, ed entro le previsioni triennali del capitolo di spesa, di cui all'articolo 3, comma 4, stabilisce con proprio decreto:

a) la ripartizione annuale delle borse per aree disciplinari e per sedi;

b) gli importi delle borse per studenti residenti e non residenti; gli importi che devono comunque consentire l'effettivo mantenimento agli studi;

c) i limiti minimo e massimo dei redditi compatibili con la fruizione delle borse.

3. Le borse di studio, determinate ai sensi del comma 2, sono assegnate annualmente alle università almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, cui

sono destinate. I mezzi finanziari statali, già assegnati, qualora non utilizzati nell'anno di competenza, sono accantonati e costituiscono anticipazione dell'assegnazione per l'anno successivo.

4. Le università possono aumentare il numero di tali borse utilizzando fondi propri regolarmente iscritti in bilancio, compresi quelli provenienti da forme autonome di finanziamento, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168.

5. All'inizio di ogni anno accademico le università assegnano le borse di studio per concorso tra gli studenti italiani od appartenenti ad altri Paesi della Comunità economica europea, che non abbiano già conseguito una laurea e non siano titolari di reddito da lavoro dipendente o autonomo.

6. Le modalità di svolgimento dei concorsi, i requisiti di merito, i criteri per la fruizione e per il rinnovo delle borse, distinti per corso di studio, sono stabiliti con decreto del rettore, previa deliberazione del senato accademico, su proposta del Comitato paritetico di cui all'articolo 12.

7. Le borse sono corrisposte dalle università in due rate da erogare rispettivamente entro il 31 dicembre e il 30 aprile dell'anno accademico cui si riferiscono.

8. Entro i quindici giorni successivi all'espletamento dei concorsi, le università trasmettono alle Regioni o agli enti delegati l'elenco degli studenti cui sono state assegnate le borse di studio.

9. L'assegnazione delle borse determina la dispensa totale dalle tasse, soprattasse e contributi di spettanza delle università; è compatibile con compensi per attività lavorative a tempo parziale e non continuative svolte dentro le università, ai sensi del successivo articolo 14. È incompatibile con ogni altra provvidenza in denaro compresa tra gli interventi per il diritto allo studio, che gli studenti possono ottenere per merito o per motivi economici.

10. Le università, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmettono al Ministro una relazione predisposta dal senato accademico, sentito il Comitato paritetico di cui all'articolo 12, dalla quale risulti il numero



di borse assegnate per ciascun corso di studio, il numero dei partecipanti ai concorsi, quello degli aspiranti giudicati idonei, e dei mancati rinnovi, nonchè ogni altro elemento utile alla valutazione dell'efficacia delle previsioni programmate dal piano per il diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 3.

Art. 5.

*(Borse per studenti  
dei Paesi in via di sviluppo)*

1. Nel quadro della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e allo scopo di promuovere la qualificazione culturale e professionale, sono istituite borse di studio destinate a studenti regolarmente iscritti a corsi di diploma e di laurea delle università italiane, i quali siano cittadini dei Paesi suddetti. In prima applicazione della presente legge, il numero delle borse destinate a tali studenti non supera il 10 per cento del totale delle borse di studio, di cui all'articolo 4, assegnate dal Ministro nell'anno preecedente.

2. La ripartizione per aree disciplinari e per sedi e gli importi delle borse di studio a favore di studenti cittadini dei paesi in via di sviluppo sono determinati con il decreto del Ministro, di cui all'articolo 4, comma 2.

3. Le modalità di assegnazione, i requisiti e i criteri per l'erogazione di tali borse sono definiti dalle università, d'intesa, anche mediante convenzione, con le Regioni. I requisiti di merito tengono conto delle eventuali difficoltà inerenti all'inserimento degli assegnatari nel sistema formativo italiano.

4. Per la copertura finanziaria delle borse di studio, destinate a studenti cittadini dei Paesi in via di sviluppo, le Regioni, con riferimento alle determinazioni quantitative del decreto del Ministro, di cui all'articolo 4, comma 2, sono autorizzate ad avvalersi, d'intesa con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, dei mezzi finanziari iscritti nel «Fondo speciale per la coopera-

zione allo sviluppo», di cui all'articolo 14 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

## TITOLO II

### INTERVENTI DELLE REGIONI

#### Art. 6.

##### *(Interventi)*

1. Le Regioni a statuto ordinario realizzano le finalità del diritto allo studio universitario prioritariamente mediante:

a) erogazione di servizi collettivi (mense, alloggi, trasporti) o di corrispettivi monetari;

b) rimborso delle tasse, soprattasse e contributi;

c) erogazione di provvidenze in denaro, prestiti d'onore, agevolazioni di credito e contributi in conto interessi relativi a contratti di locazione finanziaria con facoltà di riscatto anticipato aventi per oggetto attrezzature utili per lo studio;

d) interventi di orientamento professionale;

e) promozione di iniziative culturali, artistiche, sportive e turistiche autogestite da associazioni, cooperative, organizzazioni e gruppi di studenti.

#### Art. 7.

##### *(Prestazioni sanitarie)*

1. Gli studenti fruiscono delle prestazioni previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, presso l'unità sanitaria locale (USL) nel cui ambito territoriale è ubicata l'università o sono ubicati corsi di studio decentrati. Gli studenti sono iscritti, contestualmente con l'iscrizione all'Università, e, su segnalazione di questa, negli elenchi di cui al terzo comma dell'articolo 19 della legge citata.

2. Nella ripartizione delle risorse finanziarie fra le unità sanitarie locali, le Regioni valutano le maggiori attività che tali unità sanitarie svolgono in adempimento a quan-

to prescritto dal comma 1, in particolare per assicurare adeguati servizi di medicina preventiva e di igiene mentale, attuati d'intesa con i soggetti di cui all'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 8.

*(Destinatari dei posti-alloggio)*

1. L'assegnazione gratuita dei posti-alloggio è destinata a studenti che, regolarmente iscritti a corsi di studio legalmente riconosciuti, che:

a) abbiano un reddito *pro capite*, riferito all'anno precedente, dei componenti il nucleo familiare in cui è inserito lo studente, che sia compreso tra il valore del reddito *pro capite* nazionale e la media dei valori del reddito *pro capite* nazionale e del reddito *pro capite* regionale. Ai fini della valutazione delle condizioni reddituali, i redditi da lavoro dipendente ed i redditi da lavoro autonomo vengono comparati con i corrispondenti valori medi nazionali. A questo fine non vengono computati i compensi di cui all'articolo 14;

b) siano in possesso dei requisiti di merito fissati dalle Regioni con riferimento ai singoli corsi di studio e anni di corso.

Art. 9.

*(Criteri per la legislazione regionale)*

1. L'attuazione degli interventi di cui agli articoli 6, 7 e 8 della presente legge, ferme restando le disposizioni di cui al titolo III, capo VI, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è demandata alle Regioni.

2. Le Regioni esercitano la competenza legislativa finalizzata all'attuazione della presente legge conformandosi ai seguenti criteri:

a) integrare gli interventi con la rete dei servizi destinati ad assicurare il diritto allo studio e l'orientamento professionale alla popolazione studentesca delle scuole di ogni ordine e grado;

b) garantire la parità di trattamento agli studenti nella fruizione dei servizi e delle provvidenze;

c) prevedere il concorso degli studenti al costo dei servizi;

d) assicurare la presenza paritetica degli studenti negli organi di indirizzo, programmazione e controllo eventualmente costituiti per le materie del diritto allo studio;

e) diversificare gli interventi in ragione delle condizioni specifiche della popolazione studentesca ed in particolare degli studenti portatori di *handicaps*, degli studenti stranieri e fuorisede, degli studenti lavoratori, nonché con riferimento ai programmi regionali di sviluppo economico, sociale e culturale.

3. Le Regioni possono delegare l'esercizio delle funzioni amministrative loro spettanti agli enti locali nel cui territorio sono ubicate le università, e ad enti o aziende all'uopo costituiti, i cui ambiti amministrativi e gestionali siano previsti dalla stessa legge regionale, in base all'articolo 118, terzo comma, della Costituzione.

#### Art. 10.

*(Regioni a statuto speciale)*

1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nella materia regolata dalla presente legge le competenze ad esse spettanti in base ai rispettivi statuti e norme di attuazione.

### TITOLO III

#### INTERVENTI DELLE UNIVERSITÀ

#### Art. 11.

*(Criteri per la regolamentazione  
universitaria)*

1. Con riguardo ai propri fini istituzionali in ordine alla formazione e alla ricerca, le università disciplinano con proprio regolamento:

a) l'orientamento e il tutoraggio per ciascun corso di studio;

b) l'informazione circa le possibilità offerte per lo studio e la formazione presso altre università o enti, con particolare attenzione ai programmi comunitari;

c) l'indicazione di misure di raccordo con i programmi comunitari interessanti il percorso formativo degli studenti;

d) il riconoscimento, ai fini del conseguimento del titolo di studio, dei periodi di formazione svolti presso altre università o enti ed inseriti nel piano di studio approvato dagli organismi didattici.

2. Le università regolamentano la collaborazione del proprio personale alle attività e ai servizi organizzati per l'espletamento delle finalità della presente legge.

#### Art. 12.

*(Comitato paritetico  
per il diritto allo studio)*

1. Presso ogni università è istituito un Comitato composto pariteticamente da studenti e docenti, con funzioni di indirizzo e controllo sull'attuazione dei compiti che la presente legge affida alle università nell'ambito del diritto allo studio.

2. La composizione, le competenze ed il funzionamento del Comitato sono disciplinati con un regolamento emanato con decreto del rettore previa acquisizione del parere vincolante del senato accademico.

3. Il Comitato formula comunque proposte in merito alla realizzazione:

a) dei servizi di orientamento per la scelta dei piani di studio;

b) delle attività di tutoraggio,

c) dei corsi intensivi, di cui all'articolo 13;

d) dell'apertura anche serale delle strutture e dei servizi;

e) dei calendari ed orari delle attività didattiche;

f) dei periodi di studio e formazione presso altre università ed enti di ricerca italiani, comunitari, extracomunitari e internazionali;

g) degli strumenti e tecnologie per l'insegnamento a distanza;

h) delle attività e forme di collaborazione retribuite, di cui all'articolo 14;

i) delle iniziative autonome proposte dagli studenti e autogestite di preferenza da organizzazioni e associazioni studentesche o da gruppi di studenti;

l) delle finalità, di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, istitutiva del Comitato per le pari opportunità.

4. Nel rigoroso rispetto della libertà d'insegnamento, garantita dall'articolo 33 della Costituzione, e dei diritti e doveri dei professori universitari di ruolo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il Comitato paritetico formula proposte al senato accademico in ordine all'attivazione di strumenti ed iniziative volte ad accertare, sotto la responsabilità degli organismi didattici, il regolare svolgimento e l'efficacia delle attività di formazione, nonché a verificare la congruenza degli esiti curricolari con il mercato del lavoro e la mobilità delle professioni.

#### Art. 13.

##### *(Corsi intensivi)*

1. Per migliorare qualitativamente e quantitativamente l'offerta formativa e per consentire agli studenti, in particolare ai lavoratori-studenti, una più efficace fruizione delle risorse didattiche, ogni università può istituire corsi intensivi secondo i principi generali di cui ai commi successivi.

2. I corsi intensivi sono organizzati sulla base delle domande presentate dagli studenti e del pagamento delle tasse d'iscrizione; possono svolgersi sia nei periodi previsti per l'attività didattica sia nei mesi estivi.

3. La durata di ogni corso intensivo non può superare le sei settimane ed il numero di ore di insegnamento non può essere complessivamente inferiore a 48.

4. Il funzionamento dei corsi intensivi è disciplinato con regolamento, emanato con

decreto del rettore, su delibera del senato accademico, sentito il Comitato paritetico per il diritto allo studio, di cui all'articolo 12.

5. La copertura finanziaria dei corsi intensivi è deliberata in sede di approvazione del bilancio preventivo dal consiglio di amministrazione, utilizzando quote delle entrate derivanti dalle tasse, soprattasse e contributi versati dagli studenti, e mezzi finanziari dello Stato e di enti pubblici e privati.

6. L'insegnamento nel corso intensivo è affidato per supplenza a professori e ricercatori confermati in ruolo. L'ammontare massimo della retribuzione, alla quale si applica comunque il terzo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, viene determinato dal regolamento di cui al comma 4.

#### Art. 14.

##### *(Compensi per attività part-time)*

1. Il consiglio di amministrazione di ciascuna università, su proposta del senato accademico, può deliberare, anche con finalità di sostegno economico, nel quadro degli interventi sul diritto allo studio, l'erogazione di compensi agli studenti come corrispettivo per attività e forme di collaborazione non continuative inerenti alle funzioni istituzionali delle università.

2. I compensi, di cui al comma 1, sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e non danno luogo a trattamenti previdenziali nè a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, nè a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. Le università provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

3. La copertura finanziaria dei compensi per tali attività è deliberata di norma in sede di approvazione del bilancio preventivo delle università, utilizzando le entrate di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

4. L'attuazione del presente articolo è demandata ad un regolamento emanato con decreto del rettore, sentito il Comitato paritetico di cui all'articolo 12, su proposta del senato accademico per quanto concerne le attività e forme di collaborazione e del consiglio di amministrazione per quanto concerne i corrispondenti compensi. Il regolamento rispetta comunque i seguenti principi:

a) i compensi possono essere assegnati a studenti che abbiano superato almeno i due quinti degli esami previsti dal piano di studio prescelto con riferimento all'anno di iscrizione;

b) il numero massimo di ore per ciascun studente non può essere superiore a 150 per anno;

c) a parità di condizioni del curriculum formativo, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate;

d) l'utilizzazione e la destinazione a particolari servizi è definita previa valutazione della preparazione e capacità posseduta dal richiedente;

e) al termine di ciascun anno viene fatta una valutazione sull'attività svolta da ciascun percettore dei compensi e sull'efficacia dei servizi attivati.

#### TITOLO IV

#### NORME COMUNI

#### Art. 15

*(Orientamento alla scelta universitaria)*

1. Le università, d'intesa con le Regioni o gli enti locali delegati, curano l'orientamento degli studenti della scuola secondaria superiore verso scelte curriculari e professionali che tengano conto delle loro motivazioni e tendenze intellettuali, nonché delle prospettive offerte dal mercato del lavoro e dalla mobilità delle professioni. A tal fine le università collaborano con i servizi regionali per l'orientamento professionale e organizzano congiuntamente con



le scuole secondarie superiori, brevi cicli di lezioni e seminari illustrativi di aree disciplinari e di possibilità di lavoro, dedicati agli studenti degli ultimi due anni di tali scuole.

2. L'orientamento degli studenti della scuola secondaria superiore alla scelta del corso di studi universitari si esplica altresì mediante la diffusione di informazioni riguardanti:

a) i corsi di studio attivati a livello nazionale e nelle singole università e gli sbocchi professionali da essi consentiti;

b) l'andamento del mercato del lavoro in rapporto ai diversi titoli di studio;

c) l'organizzazione dei piani di studio distinta per aree disciplinari e relativi titoli di studio;

d) le caratteristiche delle strutture didattiche e scientifiche, dei servizi culturali e per il diritto allo studio presenti nelle università;

e) le possibilità di studio all'estero, con particolare riferimento ai Paesi comunitari.

#### Art. 16.

##### *(Convenzioni tra Regioni e Università)*

1. In attuazione di quanto disposto dai precedenti articoli, la Regione e le Università che in essa hanno sede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stipulano tra loro una o più convenzioni per l'integrazione delle rispettive azioni in materia di diritto allo studio.

2. Le convenzioni individuano gli strumenti operativi, compresa la costituzione di consorzi e di altri enti disciplinati dal codice civile:

a) per le attività che coinvolgono soggetti diversi;

b) per gli interventi che prevedono l'utilizzazione congiunta di sedi o di personale;

c) per la reciproca informazione preventiva, ivi comprese apposite sedi di consultazione e strumenti di coordinamento, sulle attività di rispettiva competenza;

d) per la disciplina degli aspetti normativi e finanziari su materie comuni relative al diritto allo studio.

3. Tramite convenzione, le università, le Regioni e gli enti locali interessati disciplinano il reciproco concorso finanziario per la creazione dei servizi di mensa ed alloggio; disciplinano altresì tutti gli altri aspetti inerenti alla costruzione e alla proprietà delle strutture destinate a tali servizi.

4. Qualora non venga raggiunto un accordo per la stipulazione della convenzione, la Regione e le università ne informano la Commissione parlamentare per le questioni regionali e il Governo, che sottopone la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tale Conferenza determina gli indirizzi sulla base dei quali gli enti stipulano le convenzioni entro i successivi tre mesi.

#### Art. 17.

##### *(Agevolazioni tributarie)*

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 47, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono redditi da lavoro dipendente i compensi in denaro o in natura, se attribuiti mediante concorso pubblico e corrisposti a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, purchè il beneficiario non sia legato da rapporto di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.

#### Art. 18.

##### *(Accertamenti)*

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti per l'attuazione del diritto allo studio, gli studenti interessati, su richiesta dell'università, producono una autocertifi-

cazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, attestante le condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza. Essa è sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa indicati, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 144. Per i relativi controlli fiscali si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti preposti al diritto allo studio possono richiedere alle Intendenze di finanza l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali.

3. I titolari del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano di interventi che richiedono un accertamento delle condizioni economiche sono inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi controlli.

#### Art. 19.

##### (Sanzioni)

1. Chiunque, senza essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge o dalle leggi regionali, fruisca dei relativi interventi per effetto di proprie dichiarazioni non veritiere è punito con una sanzione pecuniaria ricompresa fra il triplo ed il quintuplo delle somme indebitamente percepite, perde il diritto ad ottenere altre erogazioni di servizi o provvidenze per tutta la durata del corso di studio, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reati.

2. Dei provvedimenti di cui al comma 1 è fatta menzione in tutti gli attestati relativi alla carriera scolastica.

#### Art. 20.

##### (Beni)

1. I beni costituenti il patrimonio delle sopresse opere universitarie sono trasferiti

alle Regioni con il vincolo di destinare il bene o il reddito derivante dallo stesso ad interventi per il diritto allo studio.

2. I beni immobili di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici, a norma dell'articolo 46 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che siano utilizzati per le finalità del diritto allo studio sono trasferiti per il medesimo uso alle Regioni.

3. Resta fermo il regime vigente per i beni mobili ed immobili di proprietà delle università, o detenuti da queste ad altro titolo, che non rientrano fra quelli di cui al comma 2. Le università sono tenute ad adempiere a tutte le obbligazioni e a rispettare tutti i vincoli di destinazione contenuti nell'atto originario di donazione o di concessione ovvero a destinare tali beni ad interventi in favore degli studenti.

## TITOLO V

### NORME FINANZIARIE E FINALI

#### Art. 21.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. In prima applicazione della presente legge, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica viene stanziata la somma di lire 275 miliardi nel 1991 e di lire 425 miliardi nel 1992, per l'attuazione del programma di borse di studio per studenti italiani e comunitari, di cui all'articolo 3, comma 4. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge n. 362 del 23 agosto 1988.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo della proiezione, per gli anni 1991-1992, dell'accantonamento: «Ammodernamento dei mezzi e infrastrutture delle Forze armate, ivi compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA (European fighter aircraft)», iscritto nel bilancio triennale dello Stato, a legislazione

vigente, 1990-1992, tra i fondi di parte corrente per provvedimenti legislativi in corso (allegato C/3) e mediante l'utilizzo parziale, per lire 60 miliardi annui, dell'accantonamento «Università non statali legalmente riconosciute (di cui almeno 25 miliardi annui da destinarsi quale contributo all'Università degli studi di Urbino)».

3. La somma totale che le Regioni sono autorizzate a prelevare dal «Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo», di cui all'articolo 14 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in prima applicazione della presente legge e comunque per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 è fissata in lire 50 miliardi.

4. Per far fronte ai maggiori oneri delle università e delle Regioni derivanti dall'applicazione della presente legge e in particolare con riferimento alla qualità e ricettività delle strutture e dei servizi destinati al diritto allo studio di cui al comma 5 dell'articolo 3, il capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica denominato «Contributi per il funzionamento, ivi comprese le spese per investimento e per l'edilizia universitaria» è incrementato per ciascuno degli anni 1991 e 1992 di lire 500 miliardi annui. Il 20 per cento del totale di tali somme è destinato alla creazione dei servizi di mensa e alloggio. Alla relativa copertura finanziaria della maggiorazione di spesa di tale capitolo si provvede mediante utilizzo parziale della proiezione, per gli anni 1991 e 1992, dell'accantonamento «Fondo per lo sviluppo economico e sociale» iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, nel bilancio triennale 1990-1992.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 22.

### *(Studenti stranieri)*

1. Fatte salve le condizioni di maggior favore, di cui agli articoli precedenti, gli studenti di nazionalità straniera fruiscono

dei servizi e delle provvidenze previsti dalla presente legge nei modi e nelle forme stabiliti per i cittadini italiani.

2. Per quanto riguarda le provvidenze di natura economica, queste possono essere erogate su basi di reciprocità stabilite da trattati o accordi internazionali tra la Repubblica italiana e i Paesi di origine degli studenti.

3. Gli studenti, cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o di rifugiato politico, sono equiparati, agli effetti della presente legge, ai cittadini italiani.

#### Art. 23.

##### *(Norma finale)*

1. Le Regioni entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge adeguano la propria legislazione ai principi e alle norme generali in essa contenuti.

2. Le università, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, regolamentano e adottano i relativi provvedimenti sulle materie di loro competenza in attuazione dei principi e delle norme generali in essa contenuti.

#### Art. 24.

##### *(Abrogazione di norme)*

1. È abrogata la legge 14 febbraio 1963, n. 80, istitutiva dell'assegno di studio universitario, le successive modificazioni e le altre disposizioni in contrasto con la presente legge.